

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per la **Società “Il Nido D’Oro”** (P.I. 05700570657), in persona del legale rappresentante p.t., **Sig.ra Cristina CAMAIANI** rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l’annullamento – previa sospensione

a – del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “*PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 – bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva*”, nell’ambito del quale la domanda del ricorrente è stata ricompresa nell’Allegato C tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 100884 del 17.02.2020, con la quale la P.A. ha comunicato gli “*esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990)*”;

c – ove e per quanto occorra, del verbale di riesame del 29.04.2020, con il quale la Commissione di Riesame Misure Strutturali Private ha attribuito il punteggio di 46 punti in luogo di quello effettivamente spettante, tale da rendere la domanda della ricorrente ammissibile e finanziabile;

d – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 39/2020;

e - ove e per punto occorra, del D.R.D. n. 136/2019;

f - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 79/2020;

g – di tutti gli atti che hanno modificato i criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal Bando (tra questi, ove e per quanto occorra, la circolare prot. n. 0215079 del 03.04.2019), non conosciuti;

h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedere la propria domanda ammessa e finanziata.

FATTO

1 - Con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2018), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1, “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” del P.S.R. Campania 2014/2020.

Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 31.10.2017 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande.

2 - Con successivi DD.RR.DD. n. 244 del 20.10.2017, n. 14 del 12.01.2018, n. 91 del 28.03.2018 e n. 128 dell’11.05.2018 sono state disposte proroghe all’originario termine di scadenza.

Nel rispetto dei termini all’uopo previsti, la ricorrente ha depositato la domanda di sostegno indentificata con n. 84250088147.

3 - Detta domanda è stata inserita nell’ambito della graduatoria provvisoria di cui al D.R.D. n. 136 del 02.08.2019, nell’Allegato I, “*Domande ammissibili*” con punteggio pari a **63 punti** – in luogo dei **64 punti** ottenuti all’esito dell’autovalutazione.

4 – Il successivo 17.02.2020, con nota prot. n. 100884, la competente U.O.D. ha comunicato gli “*esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990)*”.

Il risultato è stato sorprendente: a fronte dei 63 punti attribuiti in sede di istruttoria, la P.A. ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di soli **49 punti**.

5 - Attesa l’erroneità dei rilievi opposti, in data 26.02.2020 ovvero nel termine all’uopo prescritto, la ricorrente ha depositato memoria

controdeduttiva, chiedendo la corretta rivalutazione della domanda e, quindi, l'attribuzione del punteggio effettivamente spettante.

6 – In data 29.04.2020 si è riunita la “*Commissione di Riesame Misure Strutturali Private*”, la quale, all’esito di una **presunta** valutazione delle osservazioni articolate dalla ricorrente, ha ritenuto di assegnare / riconfermare il punteggio di 49 punti.

E ciò, senza alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni del privato.

7 – Da ultimo, con D.R.D. n. 138 del 15.07.2020, la P.A. ha approvato la Graduatoria Unica Regionale Definitiva nell’ambito della quale il ricorrente ha visto inserita la propria domanda nell’Allegato “C” tra quelle “*ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”.

E ciò:

- con il punteggio di **49 punti**;
- **in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni.**

8 – Attesa l’erronea valutazione della domanda ovvero la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio effettivamente spettante, i provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017 NONCHE’ AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 RECANTE “DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI (VERSIONE 3.0) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per violazione dell’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tale previsione normativa è nota.

Ed invero, in applicazione di detta disposizione, la legittimità del provvedimento finale è subordinata non solo alla comunicazione dei motivi ostativi, **ma alla effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse:** *“dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all’evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

Nella specie, nulla di tutto, questo.

1.3 – Ma non solo.

L’obbligo generale di cui all’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, *recte*, l’obbligo di definire il procedimento con un provvedimento conclusivo e, soprattutto, motivato con riferimento alle osservazioni prodotte dal privato, è ulteriormente rafforzato da quanto è espressamente previsto nella *“comunicazione degli esiti dell’attività di revisione svolta in autotutela (art. 10 bis della Legge 241/1990)”*.

Ed invero, è **la stessa Regione** a specificare che *“la tempestiva presentazione delle osservazioni comporterà una valutazione complessiva delle controdeduzioni in sede di istruttoria amministrativa ... **precisando, altresì, che nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate**”*.

Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità, come, appunto,

“precisate” dalla stessa P.A., sono state chiaramente violate.

Ed invero, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, la ricorrente ha depositato istanza di riesame con la quale ha specificamente chiarito i profili di criticità rilevati in sede di istruttoria.

A fronte di ciò, la Regione approvato la graduatoria definitiva.

E ciò, dunque:

- ignorando completamente le osservazioni del privato;
- senza concludere il procedimento;
- senza fornire alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento di dette osservazioni e, quindi, le ragioni dei punteggi erroneamente attribuiti.

1.4 – Né varrebbe, in contrario, invocare il verbale della Commissione di Riesame del 29.04.2020.

E ciò:

- prima di tutto in quanto trattasi di un atto endoprocedimentale; alcun provvedimento conclusivo è stato adottato dalla P.A.;
- in ogni caso, in quanto la Commissione di Riesame non ha fornito alcuna motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni della ricorrente, ma si è limitata a “*non accogliere le controdeduzioni per il criterio ...*”.

Nulla di più.

Il difetto di motivazione è più che evidente.

1.5 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che “*la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per*

*caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); “Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); “L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020**).*

Segue l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ovvero per violazione del modulo procedimentale tipico di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 13.2.2.1

**DEL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 RECANTE “DISPOSIZIONI GENERALI
PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA
SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI – VERSIONE 3.0” - ECCESSO DI
POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA
– DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ MANIFESTA – SVIAMENTO –
ARBITRARIETA’)**

2.1 – Il motivo che precede è assorbente.

In mancanza di un provvedimento conclusivo e, soprattutto, di qualsivoglia motivazione in ordine al non accoglimento delle osservazioni depositate in data 26.02.2020 dalla ricorrente, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati è insuperabile.

Fermo quanto sopra, per mero scrupolo difensivo, si rappresenta quanto segue con riferimento a ciascuno dei rilievi opposti e desumibili dalla scheda allegata alla comunicazione del 17.02.2020.

***** ***** *****

A – SUI 10 PUNTI DECURTATI DI CUI ALLA SEZIONE 1.1

a.1 – La P.A. ha ritenuto non ammissibile il punteggio di cui alla sezione 1.1.

E ciò, in quanto “*da verifica SIAN, la responsabile legale risulta aver svolto attività agricola dal 26.11.2010 al 16.08.2013 con P.Iva n. 04873510657*”.

a.2 – In contrario, si rappresenta quanto segue.

Punto centrale di tale criterio è il parametro rispetto al quale verificare l’anzianità non superiore a 5 anni ovvero:

- il giovane agricoltore;
- **o l’azienda agricola** nella quale lo stesso si insedia.

Il riferimento è alla pag. 67 dei criteri di selezione, seconda colonna.

Questi i presupposti ivi previsti:

- “**l’età anagrafica** ... inferiore a 40 anni”;
- “**l’azienda agricola** ... iscritta alla CCIAA, sezione speciale aziende agricole, in data non precedente i 5 anni da quella di acquisizione della

domanda di aiuto al protocollo regionale”.

Il criterio è ulteriormente esplicitato nell’ultima colonna a destra dei medesimi criteri di selezione, laddove si individua la relativa finalità nella necessità di *“sostenere la possibilità di realizzazione di nuovi investimenti **nelle aziende condotte da giovani agricoltori** nei primi 5 anni dall’insediamento, periodo considerato critico per il consolidamento **dell’impresa** sul mercato e il perseguimento di più elevati indici economici”*.

Muovendo dall’esatta lettura di detti criteri è evidente che:

- l’età anagrafica si riferisce al giovane agricoltore;
- il termine non superiore ai 5 anni **non si riferisce al giovane agricoltore, ma, invece, all’“azienda agricola ... iscritta alla CCIAA”, nella quale il giovane agricoltore si insedia nella qualità di capo azienda.**

Tali presupposti ricorrono nella specie ove si consideri che:

- il ricorrente ha un’età anagrafica inferiore a 40 anni;
- **l’azienda risulta iscritta alla C.C.I.A.A. in data non antecedente a 5 anni.**

a.3 – La fondatezza della ricostruzione che precede trova conferma nella seguente - ulteriore - considerazione.

Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in totale autonomia la Regione ha previsto un distinto ed autonomo bando:

*“P.I.G. - Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento **4.1.2** e **6.1.1** - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”.*

Per i giovani, cioè, è prevista un’autonoma e distinta misura.

Soltanto in tale ipotesi è necessario che il richiedente abbia un’età inferiore a 40 anni e un’anzianità di iscrizione - propria - inferiore a 5 anni.

Non è questo il caso.

Nella distinta ipotesi di cui alla presente vicenda - misura **4.1.1** – il riferimento all’iscrizione infra quinquennale è all’azienda.

Nella specie, l'azienda – il dato è pacifico in atti – ha un'anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. inferiore a 5 anni.

Segue il diritto a conseguire il punteggio di cui sopra a torto decurtato.

***** ***** *****

B – SUI PUNTI DECURTATI DI CUI ALLA SEZIONE 5.2

b.1 – La P.A. ha rilevato l'“*assenza polizza 2018*”.

Per l'effetto, non ha assegnato i previsti 5 punti.

b.2 – In contrario, valga quanto segue.

Per il criterio 5.2 – recte, **5.b** - è stato previsto che ai fini dell'attribuzione del punteggio di 5 punti è necessaria la “**richiesta** di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”.

Nulla di più.

Alcuna ulteriore precisazione è data rinvenire nemmeno nelle successive circolari.

b.3 – Il criterio è univoco.

Del pari è univoca detta previsione (lett. b di cui sopra).

Ai fini dell'attribuzione dei 5 punti è sufficiente la sola **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

Nella specie, la ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato l'adesione al P.A.I..

E', dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; **il ricorrente ha espressamente richiesto l'adesione al piano assicurativo agricolo;**

- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto al riconoscimento anche dei 5 punti di cui alla sezione 5.2.

***** ***** *****

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1.

**DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 13.2.2.1
DEL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 RECANTE "DISPOSIZIONI GENERALI
PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA
SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - VERSIONE 3.0" - ECCESSO DI
POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA
- DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO -
ARBITRARIETA')**

3.1 – Il difetto di motivazione e di istruttoria è evidente anche sotto un ulteriore ed autonomo profilo.

Ai fini di una più immediata percezione della manifesta illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente, si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito della scheda di autovalutazione la ricorrente ha chiesto l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- criterio di selezione 1.1: **10 punti**;
- criterio di selezione 4: **10 punti**;
- criterio di selezione 5.1: **4 punti**;
- criterio di selezione 5.2: **5 punti**;
- criterio di selezione 5.4: **9 punti**;
- criterio di selezione 6.1: **4 punti**;
- criterio di selezione 6.2: **7 punti**;
- criterio di selezione 7.1: **1 punto**;
- criterio di selezione 7.2: **4 punti**;
- criterio di selezione 7.3: **1 punto**;
- criterio di selezione 8: **9 punti**.

In tutto, **64 punti**.

3.2 – Senonchè, muovendo dalla lettura della scheda allegata alla comunicazione dei motivi ostativi del 17.02.2020, si evincono dati completamente diversi e discordanti.

Ed invero, la P.A. ha ritenuto ed attribuito alla ricorrente i seguenti punteggi:

Criterio di selezione	Autovalutazione (come riportato dalla Regione)	Istruttoria / Graduatoria provvisoria	Autotutela / Riesame / Graduatoria definitiva
1.1	10 punti	10 punti	10 punti
1.2	1 punto	0 punti	0 punti
1.3	0 punti	0 punti	0 punti
1.4	1 punto	1 punto	0 punti
2	0 punti	0 punti	0 punti
3	0 punti	0 punti	0 punti
4	0 punti, <u>in luogo dei 10 richiesti dalla ricorrente in autovalutazione</u>	0 punti	10 punti
5.1	12 punti,	12 punti	4 punti
5.2	5 punti	5 punti	0 punti
5.3	0 punti	0 punti	0 punti
5.4	9 punti	9 punti	9 punti
6.1	4 punti	4 punti	4 punti
6.2	7 punti	7 punti	7 punti
6.3	0 punti	0 punti	0 punti
7.1	1 punto	1 punto	1 punto
7.2	4 punti	4 punti	4 punti
7.3	1 punto	1 punto	1 punto
8	9 punti	9 punti	9 punti
TOTALE	<u>64 punti</u>	63 punti	49 punti

In altri e più chiari termini, la P.A. ha più volte valutato l'istanza della

ricorrente e, ogni volta, ha attribuito un punteggio diverso e/o l'ha decurtato senza mai tener conto:

- della scheda di autovalutazione;
- della sua stessa valutazione;
- e, soprattutto, della sussistenza dei presupposti richiesti dal bando.

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per:

- difetto di istruttoria;
- arbitrarietà;
- contraddittorietà;
- e, soprattutto, erroneità manifesta.

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULL'EFFETTIVA AMMISSIONE DELLA RICORRENTE AL FINANZIAMENTO A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI DI CUI SOPRA - A TORTO - NON ATTRIBUITI

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile e, dunque, la sua domanda sarebbe stata certamente ammessa a finanziamento.

Dalla scheda di autovalutazione il punteggio da attribuire è, infatti, pari a **64 punti**.

Nella graduatoria da ultimo adottata alla domanda della ricorrente è stato, invece, riconosciuto un punteggio di soli **49 punti**.

Sono stati decurtati **15 punti**.

Una corretta valutazione avrebbe consentito alla P.A. di riconoscere *in toto* il punteggio richiesto.

Il punteggio soglia ai fini dell'ammissione **e finanziamento** delle domande è di **64 punti**.

Per effetto della dovuta attribuzione di cui sopra, dunque, la ricorrente risulterebbe posizionata utilmente in graduatoria e, per l'effetto, vedrebbe

la propria domanda **oltre che ammessa, anche, in concreto, subito finanziata.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici richiesti per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando.

L'effetto è duplice:

- la ricorrente, confidando in detta previsione e nell'invocato diritto, ha già dato inizio al proprio progetto;
- tale investimento, in quanto già attuato, non sarebbe ammissibile ad eventuale bando successivo.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 19.10.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO